

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 marzo 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

DELIBERA 22 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi. (23A01990)..... Pag. 1

DELIBERA 23 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. (23A01991)..... Pag. 2

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Belmonte del Sannio. (23A01964)..... Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Pont Canavese e nomina del commissario straordinario. (23A01965)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Palestina e nomina del commissario straordinario. (23A01966)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa e nomina del commissario straordinario. (23A01967)..... Pag. 7



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 13 febbraio 2023.

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. (23A01968) *Pag.* 8

DECRETO 13 marzo 2023.

Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione. (23A01969) *Pag.* 13

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Comitato interministeriale
per la programmazione economica
e lo sviluppo sostenibile**

DELIBERA 8 febbraio 2023.

Nuovo sistema filoviario di Verona. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di Massa (legge n. 211 del 1992). Rideterminazione contributo statale - CUP C31I10000000008. (Delibera n. 1/2023). (23A01884) *Pag.* 16

DELIBERA 8 febbraio 2023.

Fondo sanitario nazionale 2022. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 5/2023). (23A01885).... *Pag.* 24

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cymbalta». (23A01829) *Pag.* 27

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inzolfi». (23A01830) *Pag.* 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Medac». (23A01831) *Pag.* 29

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina Sandoz». (23A01886)..... *Pag.* 30

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Sandoz». (23A01887)..... *Pag.* 30

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Sandoz». (23A01888)..... *Pag.* 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo». (23A01889)..... *Pag.* 30

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore». (23A01890)..... *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore». (23A01891)..... *Pag.* 31

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental» (23A01892) *Pag.* 32

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almogran» (23A01970) *Pag.* 32

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depakine Chrono» (23A01971)..... *Pag.* 33

Cassa depositi e prestiti S.p.a.


Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (23A01975)..... *Pag.* 34

**Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale**

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Igoumenitsa (Grecia) (23A01879)..... *Pag.* 34

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kalamata (Grecia) (23A01880)..... *Pag.* 35

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Cefalonia (Grecia) (23A01881)..... *Pag.* 36



Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Kavala (Grecia) (23A01882)..... *Pag.* 37

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Iraklion (Grecia) (23A01883)..... *Pag.* 38

**Ministero dell'università
e della ricerca**

Revoca all'autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale dell'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta «Abadir» di San Martino delle Scale. (23A01972)..... *Pag.* 39





ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERA 22 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi.

Art. 1.

Istituzione e funzioni della Commissione

1. È istituita, per la durata della XIX legislatura, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del suo ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

b) esaminare e valutare il materiale raccolto e i risultati conseguiti, con riferimento alla morte di David Rossi, dalle relative inchieste giornalistiche e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

c) verificare la completezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano stati eventuali ritardi o inadempienze nella direzione e nello svolgimento di essa.

2. La Commissione, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, acquisisce integralmente i materiali e la documentazione raccolti o formati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, istituita dalla Camera dei deputati nella XVIII legislatura, ivi inclusi i resoconti delle audizioni, comprensivi delle parti segretate, e la relazione finale.

3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Art. 2.

Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

Art. 3.

Poteri e limiti della Commissione

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 sono coperti dal segreto.

4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 3, commi 3 e 6.



2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.

Organizzazione

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Roma, 22 marzo 2023

Il Presidente: FONTANA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 7:

Presentato dai deputati RIZZETTO, ALMICI, AMBROSI, AMICH, AMORESE, ANTONIOZZI, BALDELLI, BENVENUTI GOSTOLI, BUONGUERRIERI, CAIATA, CALOVINI, CANGIANO, CANNATA, CARAMANNA, CARETTA, CERRETO, CHIESA, CIABURRO, CIANCITTO, CIOCCHETTI, COLOMBO, COLOSIMO, COMBA, CONGEDO, COPPO, DE BERTOLDI, DE CORATO, DEIDDA, DI GIUSEPPE, DI MAGGIO, DONDI, DONZELLI, FILINI, FOTI, FRIJIA, GARDINI, GIORDANO, GIORGIANNI, GIOVINE, IAIA, KELANY, LA PORTA, LA SALANDRA, LAMPIS, LANCELLOTTA, LONGI, LOPERFIDO, LUCASELLI, MACCARI, MAERNA, MAIORANO, MALAGOLA, MALAGUTI, MANTOVANI, MARCETTO ALIPRANDI, MASCARETTI, MASCHIO, MATERA, MATTEONI, MATTIA, MAULLU, MESSINA, MICHELOTTI, MILANI, MOLLICONE, MORGANTE, MURA, OSNATO, PADOVANI, PALOMBI, PELLICINI, PERISSA, PIETRELLA, POLO, POZZOLO, PULCIANI, RAIMONDO, RAMPPELLI, ROSCANI, ANGELO ROSSI, FABRIZIO ROSSI, ROSSO, ROTELLI, ROTONDI, RUSPANDINI, GAETANA RUSSO, SBARDELLA, SCHIANO DI VISCONTI, SCHIFONE, RACHELE SILVESTRI, TESTA, TRANCASSINI, TREMAGLIA, TREMONTI, URZI, VARCHI, VIETRI, VINCI, VOLPI, ZUCCONI e ZURZOLO il 3 novembre 2022.

Assegnato il 22 dicembre 2022 alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), in sede referente, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio).

Esaminato dalle Commissioni riunite II e VI nelle sedute del 18 gennaio e del 15 e 21 febbraio 2023.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 20 marzo 2023 e approvato il 22 marzo 2023.

23A01990

DELIBERA 23 marzo 2023.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

Art. 1.

Istituzione, durata e funzioni

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, all'incidenza della criminalità e all'adeguatezza dei presidi per il controllo e la sicurezza del territorio, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilità e di vivibilità, specialmente delle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto giovanile, nonché alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose e dell'esistenza di strutture destinate alla mediazione culturale;


b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista;

d) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando in particolare l'esistenza di forme di consultazione della collettività, di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni, e di altre modalità che favoriscano tale partecipazione attiva nella gestione delle suddette iniziative e politiche;

e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;

f) indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di *welfare* per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;



g) analizzare la situazione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale, tenuto conto della loro diffusione nelle città;

h) acquisire dati e informazioni sulle esperienze delle città italiane ed europee nelle quali si è provveduto a regolamentare la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici al fine di salvaguardarne l'assetto urbanistico, nonché sulle proposte di disciplina in discussione presso le competenti sedi europee e sulle misure incentivanti per i proprietari che affittano le proprie abitazioni a lungo termine;

i) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

l) effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, analizzando anche l'entità delle risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti in materia di politiche abitative e accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonché l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

m) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;

n) individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realtà associative esistenti e del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo a favore dei cittadini più deboli nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

o) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e dalle organizzazioni del Terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

p) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

q) indagare sull'adeguatezza delle infrastrutture digitali delle città e delle loro periferie in relazione alle nuove forme di svolgimento del lavoro a distanza e sugli effetti di queste ultime sulla ricostruzione di reti di prossimità nei quartieri periferici, sull'economia locale, sulla mobilità urbana, sulla riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane e sulla qualità dell'aria;

r) accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attività

di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonché per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;

s) fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016.

3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.


4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

Poteri e limiti

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.



3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Art. 4.

Acquisizione di atti e documenti

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'art. 4, commi 2 e 3.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 6.

Organizzazione interna

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'Istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.

Roma, 23 marzo 2023

Il Presidente: FONTANA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 11:

Presentato dai deputati BATTILOCCIO, CATTANEO, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CORTELAZZO, D'ATTIS, DALLA CHIESA, DE PALMA, GATTA, MARROCCO, MAZZETTI, NEVI, PATRIARCA, PITTALIS, ROSSELLO, RUBANO, SORTE, TASSINARI e TENERINI il 2 dicembre 2022.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 22 dicembre 2022, con il parere delle commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 14:

Presentato dal deputato ZARATTI il 27 gennaio 2023.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 13 febbraio 2023, con il parere delle commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, X, XI e XII.

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 16:

Presentato dai deputati DE MARIA e MORASSUT il 1° febbraio 2023.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 febbraio 2023, con il parere delle commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).



Camera dei deputati, doc. XXII, n. 19:

Presentato dai deputati Alfonso COLUCCI, AURIEMMA, PENZA e Riccardo RICCIARDI il 15 febbraio 2023.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 febbraio 2023, con il parere delle commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XII.

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 20:

Presentato dai deputati LUPI e Alessandro COLUCCI il 16 febbraio 2023.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 23 febbraio 2023, con il parere delle commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 21:

Presentato dai deputati DE CORATO, RAMPPELLI, MONTARULI, ROTELLI, TRANCASSINI e URZI il 23 febbraio 2023.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 15 marzo 2023, con il parere delle commissioni II

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI e XII.

Camera dei deputati, doc. XXII, n. 22:

Presentato dai deputati RAMPPELLI, AMICH, AMORESE, DI GIUSEPPE, MARCHETTO ALIPRANDI, MILANI, ALMICI, COMBA, IAIA, MALAGUTI, PADOVANI, POLO, SBARDELLA, Gaetana RUSSO, URZI, LONGI e CIABURRO il 1° marzo 2023.

Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), in sede referente, il 3 marzo 2023, con il parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII, XI e XII.

Il doc. XXII n. 11 è stato esaminato dalla I Commissione permanente nelle sedute del 25 gennaio 2023, 15 febbraio 2023 (abbinamento del doc. XXII, n. 14), 23 febbraio 2023 (abbinamento dei doc. XXII, numeri 16 e 20), 28 febbraio 2023 (abbinamento del doc. XXII, n. 19) e 16 marzo 2023 (abbinamento dei doc. XXII, numeri 21 e 22).

Il testo unificato dei doc. XXII, numeri 11, 14, 16, 19, 20, 21 e 22 proposto dalla Commissione è stato esaminato dall'Assemblea nella seduta del 20 marzo 2023 e approvato nella seduta del 23 marzo 2023.

23A01991

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 marzo 2023.

Sostituzione del commissario straordinario per la gestione del Comune di Belmonte del Sannio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 gennaio 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Belmonte del Sannio (Isernia) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Stefano Italiano;

Considerato che il dottor Stefano Italiano non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il signor Amico Lombardi è nominato commissario straordinario per la gestione del Comune di Belmonte del Sannio (Isernia) in sostituzione del dottor Stefano Italiano, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con precedente decreto del Presidente della Repubblica in data 9 gennaio 2023 il consiglio comunale di Belmonte del Sannio (Isernia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la contestuale nomina di un commissario straordinario nella persona del dottor Stefano Italiano.


Considerato che il dottor Stefano Italiano non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla sostituzione, nell'incarico di commissario straordinario presso il comune di Belmonte del Sannio (Isernia), del dottor Stefano Italiano con il signor Amico Lombardi.

Roma, 10 marzo 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01964



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Pont Canavese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Pont Canavese (Torino);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei consiglieri assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pont Canavese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Paolo Cosseddu è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pont Canavese (Torino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da oltre la metà dei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 febbraio 2023, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Pertanto, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 26 febbraio 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pont Canavese (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Paolo Cosseddu, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Torino.

Roma, 14 marzo 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01965

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Palestrina e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Palestrina (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da nove consiglieri su sedici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palestrina (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Enza Caporale è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palestrina (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 1° marzo 2023.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone; nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 1° marzo 2023.

Considerato che nel comune non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrono gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palestrina (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Enza Caporale, viceprefetto in servizio presso il Dipartimento affari interni e territoriali - Ufficio VI: Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

Roma, 10 marzo 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01966

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
17 marzo 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Massa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Massa (Massa-Carrara);

Vista la delibera n. 27 del 1° marzo 2023, con la quale il consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, ha approvato una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrono i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Massa (Massa-Carrara) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Maria Rosa Trio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 marzo 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Massa (Massa-Carrara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Francesco Persiani.

In data 14 febbraio 2023, tredici consiglieri, su trentadue assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia, approvata con delibera n. 27 del 1° marzo 2023 dalla maggioranza degli attuali componenti dell'organo consiliare, nei confronti del predetto sindaco.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Massa-Carrara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 3 marzo 2023.


L'approvazione della mozione di sfiducia determina la cessazione dalla carica del sindaco e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configurando gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Massa (Massa-Carrara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Rosa Trio, prefetto in quiescenza.

Roma, 14 marzo 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A01967



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 2023.

Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale prevede che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stipula, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria e che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 24 febbraio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 marzo 2000, n. 58, che attribuisce alla Consip S.p.a. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate dalla Consip S.p.a. per conto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;


Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 2 maggio 2001, che affida alla Consip S.p.a. le iniziative ed attività di cui all'art. 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prevede, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta società e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto già previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;

Visto l'art. 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede lo svolgimento da parte di Consip S.p.a. delle attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

Visto il comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il comma 510 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.a. ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze», il quale attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze la gestione del Programma di razionalizzazione degli acquisti;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 100, «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 recante «Individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, del 6 febbraio 2019, del 21 ottobre 2019, del 14 aprile 2021 e del 1° febbraio 2022 recanti «Definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali costituenti oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a.» di attuazione del comma 507 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Considerato che, ai fini dell'individuazione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze ha effettuato le necessarie analisi individuando gli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché gli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica;

Considerato che, con nota del 6 aprile 2022, prot. n. 17327, Consip S.p.a., ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze un'analisi relativa alle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali delle convenzioni che si prevede vengano stipulate da Consip S.p.a.;

Sentita l'Autorità nazionale anticorruzione che ha formalmente condiviso l'impostazione e i contenuti del presente decreto;

Considerato che il Ministero dell'economia e delle finanze, conseguentemente all'attivazione delle convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, procederà alla pubblicazione, nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete, dei valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Art. 1.

Caratteristiche essenziali delle prestazioni principali

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 507, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono definite nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Resta ferma la definizione delle caratteristiche essenziali delle prestazioni principali di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2017, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 febbraio 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2019, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 aprile 2021 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2022.

3. Con successivo decreto saranno individuate le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali relative ad eventuali ulteriori convenzioni.

Art. 2.

Disposizioni finali


1. Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2023

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 288



ALLEGATO

Iniziativa	Edizione	Prestazioni principali	Caratteristiche essenziali
Microsoft Enterprise Agreement	7	a) Acquisto di licenze on premise ed on line; b) Manutenzione software; c) Aggiornamento gratuito	1) Durata convenzione 12 mesi (con possibile estensione di ulteriori 6) con contratti attuativi per le singole Amministrazioni aderenti della durata di 36 mesi; 2) Possibilità di approvvigionarsi di tutti i prodotti disponibili nel catalogo Microsoft; 3) Prezzi vantaggiosi per le singole PA con un parco PC superiore alle 250 PdL.
PC Desktop e Workstation	2	a) Fornitura in acquisto di PC Desktop	1) Indice prestazionale 2) Tipologia e capacità di archiviazione 3) Memoria RAM 4) Sistema Operativo/software in dotazione
Carburanti Extrarete + Gasolio da Riscaldamento	12	a) Fornitura mediante consegna al domicilio della P.A. di carburanti per autotrazione (Lotti da 1 a 9) e combustibili da riscaldamento (Lotti da 10 a 18)	1) Tipologia di Prodotto fornito 2) Tempo di consegna 3) Cluster di volume di consegna 4) Ordinativo minimo
Tecnologie Server	4	a) Fornitura in acquisto di Server e servizi connessi	1) CPU/GPU (quantità, indice prestazionale) 2) RAM (quantità, tipologia) 3) Hard disk/memorie interne per il boot del sistema operativo (capacità di archiviazione, tipologia) 4) Consegna e manutenzione in garanzia per 36 mesi
Stampanti	19	a) Fornitura di Stampanti e Apparecchiature Multifunzione, comprensiva dei servizi connessi	1) Velocità di stampa; 2) RAM; 3) Risoluzione
Licenze Software Multibrand	5	a) Fornitura di Prodotti software Oracle comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software Oracle (prodotti di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement



			relativi ai servizi di manutenzione
		b) Fornitura di Prodotti software Microsoft	1) Licenze d'uso Microsoft GOL (licenze di maggior interesse per le Pubbliche Amministrazioni)
		c) Fornitura di Prodotti software IBM Passport comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software IBM Passport (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		d) Erogazione servizi di manutenzione IBM Passport	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		e) Fornitura di Sottoscrizioni Open Source Red Hat	1) Sottoscrizioni Red Hat
		f) Fornitura di Prodotti software VMware comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software VMware (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		g) Fornitura di Prodotti software SAP comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software SAP prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		h) Erogazione servizi di manutenzione SAP	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione



		i) Fornitura di Prodotti software ADOBE comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software ADOBE (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		l) Fornitura di Prodotti software SAS Institute	1) Prodotti software SAS Institute (prodotti di maggior interesse per le PA)
		m) Fornitura di Prodotti software HCL comprensivi dei servizi di manutenzione	1) Prodotti software HCL (prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		n) Erogazione servizi di manutenzione HCL	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		o) Fornitura di Sottoscrizioni Open Source SUSE	1) Sottoscrizioni SUSE
		p) Fornitura di prodotti Citrix, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi	1) Prodotti software Citrix prodotti di maggior interesse per le PA) 2) Durata servizi di manutenzione 3) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		q) Erogazione servizi di manutenzione Citrix	1) Durata servizi di manutenzione 2) Service Level Agreement relativi ai servizi di manutenzione
		r) Fornitura di Sottoscrizioni Nutanix e servizi connessi	1) Sottoscrizioni Nutanix
Fotocopiatrici multifunzione (fascia media e alta)	2	a) Multifunzione A4 monocromatiche (Fascia A) e a colori (Fascia B) per gruppi di medie dimensioni	1. Velocità 2. Durata contrattuale 3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale)



		a) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie dimensioni	1. Velocità 2. Durata contrattuale 3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale)
		a) Multifunzione A3 monocromatiche per gruppi di medie e grandi dimensioni	1. Velocità 2. Durata contrattuale 3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale)
		a) Multifunzione A3 monocromatiche dipartimentali	1. Velocità 2. Durata contrattuale 3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale)
		a) Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie dimensioni	1. Velocità 2. Durata contrattuale 3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale)
		a) Multifunzione A3 a colori per gruppi di medie e grandi dimensioni	1. Velocità 2. Durata contrattuale 3. Numero pagine incluse (per la durata contrattuale)
Energia Elettrica	20	a) Fornitura di Energia Elettrica	1) Tipologia di Utenza 2) Fascia di Consumo

23A01968

DECRETO 13 marzo 2023.

Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione.IL RAGIONIERE GENERALE
DELLO STATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modifiche e integrazioni, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei con-

tratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici»;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza «*Recovery and Resilience Facility*» (di seguito il regolamento *RRF*);

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto l'art. 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, che il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;



Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze del 6 agosto 2021;

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, ed in particolare l'art. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" ed, in particolare, l'art. 26, recante "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori"»;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 26, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo per l'avvio di opere indifferibili»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 2022, n. 213, con il quale si disciplinano le modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili;


Vista la circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022, avente ad oggetto la procedura «semplificata» di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022 e art. 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed *ex post*;

Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023, con il quale, in attuazione dell'art. 26 comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2 del decreto del Ragioniere dello Stato n. 160 del 18 novembre 2022 per i quali è stato riscontrato, da parte delle amministrazioni statali istanti, il requisito dell'avvio della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2022. Con il medesimo decreto, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, si è provveduto ad approvare l'elenco degli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici hanno validato le informazioni inserite dagli enti locali attuatori con le modalità indicate dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 37 del 9 novembre 2022 e, conseguentemente, a rendere definitiva la preassegnazione delle risorse del Fondo;

Considerato che gli interventi beneficiari delle risorse 2022 di cui al richiamato decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 52 del 2 marzo 2023 non possono accedere al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, con la quale, all'art. 1, commi da 369 a 379, è disciplinato l'accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili relativamente alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

Visto, in particolare, il comma 370 del citato art. 1, ai sensi del quale «per le medesime finalità di cui al comma 369 e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza è preassegnato, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto. Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'art. 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Le amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento provvedono, entro e non oltre il 5 gennaio 2023, ad aggiornare i sistemi di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato completando l'inizializzazione dei progetti oggetto di finanziamento e le attività di profilazione degli utenti. Entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano, sulla base dei dati presenti nei citati sistemi informativi, l'elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP). Tale elenco è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione statale finanziatrice entro i medesimi termini. Entro i successivi venti giorni gli enti locali accedono all'apposita piattaforma informatica già in uso presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine di confermare la preassegnazione. La mancata conferma equivale a rinuncia alla preassegnazione e l'ente locale può accedere alla procedura di cui ai commi 375 e seguenti. Con decreto del Ragioniere generale dello Stato, da adottare, rispettivamente, entro il 15 febbraio 2023 e il 15 luglio 2023, è approvato l'elenco degli interventi per i quali sia stata riscontrata attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la conferma di accettazione della preassegnazione. Il decreto di cui all'ottavo periodo costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Con il decreto di cui al comma 377 sono definite le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, anche tenendo conto di quanto previsto al comma 373, e le modalità di revoca, da parte dell'amministrazione titolare, in caso di mancato rispetto del termine di avvio delle procedure di affidamento delle opere pubbliche.»;



Vista la FAQ pubblicata all'indirizzo: <https://area.rgs.mef.gov.it/canali/74/guide-e-faq> con la quale è stato chiarito che, nel caso di problematiche tecniche nell'accesso ai sistemi informativi per tardiva profilazione utenze e/o mancata visualizzazione dei CUP, l'ente potesse confermare la preassegnazione trasmettendo, entro e non oltre il 2 febbraio 2023, una nota, indirizzata alle amministrazioni finanziatrici delle singole opere a firma del legale rappresentante dell'ente, nella quale fossero indicati i CUP per i quali confermare la preassegnazione del FOI 2023 - primo semestre 2023;

Visto il comma 375 del menzionato art. 1 che disciplina l'ordine prioritario di assegnazione delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili per l'anno 2023 mediante procedura ordinaria ed, in particolare, la lettera *d*) del citato comma, ai sensi della quale l'accesso al predetto Fondo è consentito anche agli «interventi per i quali sia presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento»;»;

Ritenuto opportuno considerare nella richiamata lettera *d*) anche gli interventi per i quali, in attuazione della circolare n. 37 del 2022, gli enti hanno confermato la preassegnazione delle risorse del Fondo, ovvero hanno richiesto un incremento delle risorse preassegnate e non hanno avviato entro il termine del 31 dicembre 2022 le relative procedure di affidamento;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 marzo 2023, n. 58, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge n. 197 del 2022, sono determinati, tra l'altro, le modalità e il termine di presentazione delle domande di accesso al Fondo, le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento nonché di riscontro circa la sussistenza dei requisiti di accesso ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con il medesimo decreto sono disciplinate, altresì, le modalità di verifica dell'importo effettivamente spettante, nei limiti del contributo preassegnato, agli interventi rientranti nella procedura di cui al comma 370 del citato art. 1;

Visto, in particolare, l'art. 10 del menzionato decreto, ai sensi del quale gli enti locali i cui interventi siano stati ricompresi negli Allegati 1 e 2 di cui al presente decreto devono provvedere, entro dieci giorni dall'avvio della procedura di affidamento, al perfezionamento del CIG e all'inserimento e/o aggiornamento sul sistema *Regis* delle informazioni relative all'avvio della gara, come indicate al comma 1, lettera *a*) del richiamato art. 10, nonché di quelle riguardanti il fabbisogno finanziario emergente «lordo» e «netto», così come richiesto ai sensi delle lettere *b*) e *c*) del medesimo comma 1. Con il medesimo articolo sono disciplinate, altresì, la procedura di validazione ad opera delle amministrazioni statali titolari, da svolgersi, entro cinque giorni successivi dalla ricezione delle verifiche ex post trasmesse dall'ente locale, la procedura di assegnazione definitiva nonché quella di revoca delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili;

Viste le conferme di accettazione della preassegnazione del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili - primo semestre 2023 - presentate dagli enti locali e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento, ivi comprese quelle pervenute con le modalità previste nella citata FAQ;

Considerata, la necessità, con riguardo alla procedura semplificata di cui al citato comma 370 dell'art. 1 della legge n. 197 del 2022, di individuare gli interventi per i quali le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno proceduto alla validazione delle informazioni inserite dagli enti locali e, conseguentemente, di provvedere alla preassegnazione delle relative risorse;

Tenuto conto dell'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali per complessivi euro 815.676.177,39;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione dell'allegato e assegnazione delle risorse


1. In attuazione dell'art. 1 comma 370 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono approvati gli Allegati 1 e 2, costituenti parte integrante del presente decreto, contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62.

2. L'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto, riporta il riepilogo informativo dei totali complessivi di contributi, suddivisi per ambiti di intervento e per amministrazione titolare.

Art. 2.

Modalità di verifica e modalità di revoca

1. Ai fini della verifica delle informazioni fornite dagli enti locali nonché con riguardo alla procedura di assegnazione definitiva e alla revoca delle risorse assegnate agli interventi ricompresi negli Allegati 1 e 2, si rinvia a quanto previsto dall'art. 10 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023.



Art. 3.

Aggiornamento dei sistemi di monitoraggio

1. Entro cinque giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui all'art. 10, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2023, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede ad aggiornare il quadro dei finanziamenti dei singoli progetti sui sistemi di monitoraggio con l'indicazione delle risorse preassegnate a ciascuno degli interventi indicati nell'Allegato 1. Gli enti locali, entro i successivi 10 giorni, sono tenuti ad aggiornare il quadro economico e il cronoprogramma finanziario, anche detto «piano dei costi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2023

Il Ragioniere generale dello Stato: MAZZOTTA

AVVERTENZA:

Il testo del decreto, comprensivo degli allegati, sarà disponibile alla pagina del sito internet: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/attivita_istituzionali/monitoraggio/piano_nazionale_per_gli_investimenti_complementari_al_pnrr/fondo_opere_indifferibili/

23A01969

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 8 febbraio 2023.

Nuovo sistema filoviario di Verona. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di Massa (legge n. 211 del 1992). Rideterminazione contributo statale - CUP C31I10000000008. (Delibera n. 1/2023).


IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data... in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che attribuisce a questo Comitato le funzioni del soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), competente ad assumere determinazioni in ordine ai programmi da finanziare ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante «Interventi nei trasporti rapidi di massa»;



Vista la citata legge n. 211 del 1992, che, all'art. 9, prevede contributi per la realizzazione d'interventi di trasporto rapido di massa;

Viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti», 4 dicembre 1996, n. 611, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti», 27 febbraio 1998, n. 30, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione», 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti», 23 dicembre 1998, n. 448 (legge finanziaria 1999), 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti», 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), 6 agosto 2008, n. 133, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», con le quali, tra l'altro, è stata rifinanziata la citata legge n. 211 del 1992 ed è stato previsto un apporto finanziario statale massimo del 60 per cento del costo delle opere;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto, di seguito CUP, e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla successiva delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo stesso Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il predetto CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», come modificata dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale, all'art. 11, ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP e, in particolare, ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia» e successive modificazioni, che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

4. il citato decreto-legge n. 76 del 2020, e, in particolare, l'art. 41, comma 1, concernente il rafforzamento dei sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e visto in particolare l'art. 8, comma 9-bis, che dispone che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisca un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, di seguito CTPS;


Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 gennaio 2013, n. 27, con il quale è stato istituito il succitato CTPS;

Viste le delibere con le quali questo Comitato ha assegnato all'intervento in esame risorse di cui alle leggi citate in esordio e ha provveduto a rimodulare le stesse risorse e, tra le altre:

1. la delibera 29 novembre 2002, n. 99, con la quale questo Comitato ha esposto, nell'allegato 3, il quadro delle assegnazioni sino a quel momento disposte per gli interventi all'epoca non avviati, incluso l'iniziale intervento relativo al sistema tranviario di Verona;

2. la delibera 20 dicembre 2004, n. 112, con la quale questo Comitato ha:

2.1 preso atto di una variante del suddetto sistema tranviario e tenuto conto del relativo costo complessivo finanziabile dallo Stato, pari a 285.146.464 euro, ha rideterminato nell'importo arrotondato di 124.324.633 euro la quota di contributo statale in termini di volume d'investimenti;



2.2 assegnato un finanziamento di 8.648.616,74 euro in termini di volume di investimenti, a parziale ristoro di un finanziamento in conto capitale inizialmente attribuito e andato in economia;

3. la delibera 28 giugno 2007, n. 48, con la quale questo Comitato ha approvato la rimodulazione tecnico-economica del 1° lotto della rete tranviaria di Verona e confermato il contributo in termini di volume d'investimenti precedentemente assegnato, pari a 124.324.633,06 euro, come dal prospetto che segue:

(importi in euro)

Legge di imputazione	Contributo in termini di volume d'investimenti	Quota annua di limite di impegno	Durata in anni
n. 611 del 1996	23.953.270,98	1.567.641,28	30
n. 448 del 1998	91.722.745,28	7.369.445,94	20
n. 388 del 2000	8.648.616,80	748.631,98	15
Totale	124.324.633,06	-	-

4. la delibera 26 giugno 2009, n. 28, con la quale questo Comitato ha destinato al «Nuovo sistema filoviario» di Verona, variante progettuale dell'iniziale «Tranvia S. Michele-stazione FS-stadio», un contributo arrotondato di 85,832 milioni di euro, in termini di volume d'investimenti, pari al 60% del costo dell'intervento (importo arrotondato di 143,053 milioni di euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito *IVA*);

5. la delibera 6 dicembre 2011, n. 90, con la quale questo Comitato ha tra l'altro confermato il contributo assegnato all'intervento in esame con la succitata delibera n. 28 del 2009;

6. la delibera 26 aprile 2018, n. 38, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro:

6.1 indicato in 142.752.134,22 euro (al netto dell'IVA) il costo ammissibile a finanziamento dell'intervento in questione, aggiornato a seguito di una serie di varianti, e rideterminato il relativo contributo statale in 85.651.280,53 euro;

6.2 previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, avrebbe dovuto promuovere «la modifica dell'Accordo procedimentale 8 agosto 2014, prevedendo l'aggiornamento della tempistica dell'intervento, con indicazione del 31 gennaio 2022 quale data di apertura all'esercizio dell'infrastruttura, e individuando le circostanze che potranno determinare la revoca del contributo» destinato all'intervento in esame;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2021, con la quale sono state fornite «linee di indirizzo sull'azione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'anno 2022», prevedendo che i progetti ed i piani di investimenti pubblici sottoposti all'esame e all'approvazione di questo Comitato dovranno essere orientati alla sostenibilità;

Vista la nota 30 novembre 2022, n. 40192, con la quale il MIT, ha trasmesso la richiesta di assegnazione di ulteriori contributi all'intervento del Comune di Verona, proponendone l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato;

Visti le note 1° dicembre 2022, n. 8840, 16 dicembre 2022, n. 9290, e 19 dicembre 2022, n. 9360, nonché il messaggio di posta elettronica in data 12 dicembre 2022, assunto al protocollo della Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE lo stesso 12 dicembre 2022, con il n. 6905, con i quali il suddetto Ministero ha trasmesso documentazione integrativa;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

1. l'intervento è costituito da 4 linee di filobus (1A, 1B, 2A e 2B) che seguono due assi di penetrazione verso il centro, disposti da nord a sud e da est a ovest, per una lunghezza della linea di circa 33,68 km;

2. per l'attraversamento del centro storico le linee A e B di ciascun asse percorrono le medesime vie, separandosi poi alle estremità per servire più quartieri;

3. l'intervento comprende la riorganizzazione del canale stradale e delle connesse sistemazioni urbanistiche per accogliere il nuovo sistema filoviario, la realizzazione della linea di trazione elettrica sulle tratte esterne (escluso il centro storico) e delle opere connesse (sottostazioni, ecc.), la costruzione del nuovo deposito dei mezzi filoviari con officina, centro direzionale ed amministrativo per il gestore del sistema in località «La Genovesa», al terminale della



linea 2B, la realizzazione del sottopasso stradale di via «Città di Nîmes» sulla circonvallazione interna della città, la fornitura di 39 filobus alimentati da linea aerea bifilare sulle tratte perimetrali e funzionanti in marcia autonoma nel centro storico e nei quartiere limitrofi;

4. i lavori di realizzazione dell'intervento sono iniziati il 12 dicembre 2016, sono stati sospesi per rescissione contrattuale negli anni dal 2018 al 2020 e sono definitivamente ripresi nel 2021 con atti di modificazione contrattuale;

5. nel corso dei lavori si sono rese necessarie alcune varianti, che hanno determinato la redazione della perizia, trasmessa al MIT per le valutazioni tecniche ed economiche e per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;

6. le principali varianti hanno interessato:

6.1 modifiche ad alcune parti del tracciato;

6.2 l'eliminazione di 6 km circa di linea bifilare, nelle due direzioni di marcia, in punti che avrebbero comportato notevoli impatti sul traffico veicolare;

6.3 la zona del deposito, nella quale tra l'altro è stato necessario prevedere:

6.3.1. l'elettrificazione delle pensiline di sosta per consentire il completamento della carica delle batterie dei filoveicoli;

6.3.2. la variazione del progetto relativamente ai sottoservizi interferenti con una discarica la cui estensione è stata incrementata;

6.3.3. l'installazione di un impianto di climatizzazione con sistema fotovoltaico invece che solare termico;

6.3.4. la modifica delle dimensioni della sottostazione elettrica n. 10;

6.4 i filoveicoli, per i quali è stata chiesta l'eliminazione dell'armadio batterie dal vano passeggeri anteriore e il posizionamento esterno delle batterie stesse con modifica della lunghezza dei predetti filoveicoli che passano dagli attuali 18 metri a 18,75 metri (la variante riguarda 33 dei 39 veicoli oggetto del contratto, in quanto i primi sei sono già stati realizzati nella versione originaria);

6.5 l'integrazione dell'illuminazione pubblica per alcuni tratti di linea con i sostegni della trazione elettrica, evitando una realizzazione di doppi sostegni;

6.6 la compressione delle attività di cantiere per il sottopasso «Città di Nîmes» tra due fiere annuali «Vinitaly» consecutive, invece delle 8 fasi inizialmente previste per un totale 696 giorni naturali;


6.7 la segnaletica da realizzare a seguito della modifica delle fasi lavorative che interessano alcune sedi stradali, da aprire alla circolazione veicolare e pedonale anche per periodi prolungati e prima della messa in servizio del sistema filoviario;

7. relativamente alla sostenibilità dell'intervento:

7.1 il sistema filoviario ha sostituito l'iniziale metrotranvia per la difficoltà e l'onerosità di risoluzione di complessi problemi tecnici che la predetta metrotranvia comportava e comporta un impatto meno invasivo sul tessuto cittadino a fronte di una contenuta diminuzione della capacità di trasporto;

7.2 tra i vantaggi derivanti dalle varianti sopra citate, si segnalano il recupero di stalli di sosta (riservati anche a disabili e a bici/moto), la riduzione della lunghezza del tracciato con migliore funzionalità, eliminazione di curve, incremento del confort di viaggio (tracciato in rettilineo, in sede riservata e senza intersezione semaforica) e riqualificazione della viabilità pubblica; la futura possibilità di instradare la linea filoviaria secondo il tracciato che verrà realizzato a causa del «ribaltamento» di un casello dell'autostrada Brescia-Padova, l'utilizzo di cavi adeguati a nuove norme, a bassissima emissione di fumi e gas tossici, l'adeguamento di un impianto di climatizzazione con passaggio da sistema solare termico a sistema fotovoltaico con pompe di calore, la riduzione di pali per l'illuminazione, prevedendone l'integrazione con i sostegni della trazione elettrica, la velocizzazione di cantieri stradali, la diminuzione di materiali di scavo da gestire secondo modalità particolari, lavorazioni meno impattanti per minori vibrazioni a ridosso di edifici di non recente costruzione e minor consumo di materie prime, minori interferenze con i sottoservizi;

8. rispetto al costo di cui alla delibera n. 38 del 2018, il quadro economico dell'intervento, di seguito QE, ha subito le seguenti variazioni, che tengono conto degli atti modificativi del contratto 1 e 2 (AAMM 1 e 2), della correzione di mero errore materiale di importi, degli atti di sottomissione 1 e 2 (AAS 1 e 2) nonché delle varianti, per una maggiore spesa complessiva di 11.939.982,64 euro, come rappresentato dettagliatamente nella relazione istruttoria del MIT ed esposto sinteticamente nella tabella seguente:



(importi in euro)

Voce	Progetto definitivo (delibera CIPE n. 38/2018) (a)	QE di contratto, AAMM 1 e 2 ⁽¹⁾ , correzione importi ⁽²⁾ (b)	QE di contratto, AAS 1 e 2 ⁽³⁾ , rimodulazione importi (c)		
Totale lavori appalto principale (inclusi oneri sicurezza)	123.975.762,50	124.275.762,50	125.283.862,85	133.015.064,71	9.039.302,21
Pensiline	666.545,90	666.545,90	666.545,90	666.545,90	
Pubblica illuminazione su nuova viabilità				105.930,00	105.930,00
Totale generale lavori e forniture	124.642.308,40	124.942.308,40	125.950.408,75	133.787.540,61	9.145.232,21
Totale somme a disposizione	18.109.825,82	18.106.891,78	17.098.791,43	21.205.482,03	3.095.656,21
Totale costi (A)	142.752.134,22	143.049.200,18	143.049.200,18	154.993.022,64	12.240.888,42
Economie	300.905,78 ⁽⁴⁾	3.839,82	3.839,82		-300.905,78
Totale generale	143.053.040,00	143.053.040,00	143.053.040,00	154.993.022,64	11.939.982,64
Contributo statale (60% A)	85.651.280,53			92.995.813,58	

⁽¹⁾ AAMM: atti modificativi di contratto.

⁽²⁾ Nella voce "Lavori in appalto principale", per le "opere civili ed impiantistiche" correzione errore di battitura e di trasmissione dati da parte di AMT (+300.000 euro); nella voce "somme a disposizione", corretto l'importo della "Progettazione esecutiva di appalto" previsto nel contratto con AAMM 1 e 2.

⁽³⁾ AAS: atti di sottomissione.


⁽⁴⁾ Delibera n. 38 del 2018, punto 22: importo "economie residue", di cui all'ultima colonna del prospetto del predetto punto 22, utilizzate per la correzione del mero errore materiale di importi pari a 300.000 euro.

9. con voto n. 159/CTP/211VR, espresso nell'adunanza del 20 settembre 2022, il succitato CTPS si è espresso favorevolmente in linea tecnico-economica sulle varianti sopra richiamate, subordinatamente alle considerazioni formulate dalla competente Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile e ad un'osservazione formulata dallo stesso CTPS;

10. le considerazioni sopra richiamate hanno comportato chiarimenti relativi agli aspetti economici per le seguenti maggiori spese connesse alle varianti:

(importi in euro)

Voce di spesa	Importo
Modifica della cantierizzazione di Via Città di Nîmes	477.898,86
Segnaletica temporanea per apertura viabilità (546.278,41,86, <i>rectius</i> importo riportato accanto)	546.278,41
Totale parziale	1.024.177,27
Integrazione illuminazione pubblica	409.805,91
Totale generale	1.433.983,18



11. a fronte dei chiarimenti ricevuti, per gli aspetti economici il MIT ha ritenuto ammissibile a finanziamento la maggiore spesa per la sola variante relativa all'«integrazione illuminazione pubblica» e non ammissibili le ulteriori maggiori spese, in quanto «connesse ad esigenze proprie dell'Amministrazione comunale e non strettamente finalizzate alla realizzazione dell'impianto filoviario»;

12. sulla base di tale valutazione, il costo dell'intervento ammissibile a finanziamento statale è rideterminato come segue:

(importi in euro)

Costo da quadro economico (precedente punto 8) A	Spese non ammissibili (precedenti punti 10 e 11) B	Costo ammissibile a finanziamento statale C=A-B
154.993.022,64	1.024.177,27	153.968.845,37

13. a fronte di tale costo ammissibile a finanziamento statale, il contributo riconoscibile all'intervento, pari al 60% del costo, ammonta a 92.381.307,22 euro;

14. il finanziamento dell'intervento è a carico delle risorse statali *ex lege* n. 211 del 1992 e del cofinanziamento di AMT S.p.a., società il cui socio unico è il Comune di Verona;

15. le risorse statali assegnate all'intervento sono quelle di cui da ultimo alla delibera n. 48 del 2007 citata in premessa, imputate come segue e confermate dalla citata delibera n. 90 del 2011:

(importi in euro)

Legge di imputazione	Contributo in termini di volume d'investimenti	Quota annua di limite di impegno	Durata in anni
n. 611 del 1996	23.953.270,98	1.567.641,28	30
n. 448 del 1998	91.722.745,28	7.369.445,94	20
n. 388 del 2000	8.648.616,80	748.631,98	15
Totale	124.324.633,06	-	-

16. a fronte del suddetto contributo complessivo arrotondato di 124.324.633 euro, in termini di volume d'investimenti, erano stati accesi presso la Cassa depositi e prestiti, di seguito CDP, i mutui di cui alla seguente tabella:

(importi in euro)

	Decreto 30.12.2002, n. 7892	Decreto 30.12.2002, n. 7894	Decreto 29.12.2005, n. 5605	Totale
Mutui accesi inizialmente a fronte contributo statale	23.953.270,98	91.722.745,28	8.648.616,80	124.324.633,06



17. a seguito dell'utilizzo dei suddetti mutui, sintetizzabile come esposto nella tabella sotto riportata, i finanziamenti statali destinabili all'intervento ammontano all'importo complessivo di 115.676.016,26, di cui disponibili, a seguito dei pagamenti già disposti, 100.028.294,80 euro:

(importi in euro)

	Decreto 30.12.2002, n. 7892	Decreto 30.12.2002, n. 7894	Decreto 29.12.2005, n. 5605 *	Totale
Mutui concessi inizialmente a fronte contributo statale	23.953.270,98	91.722.745,28	8.648.616,80	124.324.633,06
Mutuo di cui al decreto n. 5605 non attivato e scaduto (*)			-8.648.616,80	-8.648.616,80
Mutui utilizzabili	23.953.270,98	91.722.745,28	0,00	115.676.016,26
Importi erogati per avanzamento lavori	-15.647.721,46			-15.647.721,46
Mutui residui disponibili	8.305.549,52	91.722.745,28	0,00	100.028.294,80

(*) Il mutuo di euro 8.648.616,80 non attivato prima del 31.12.2020, data di scadenza, è stato retrocesso al Ministero quale ente pagatore delle relative rate di ammortamento. La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile ha rilasciato il nulla osta alla CDP per il versamento all'erario del relativo importo.

18. tenuto conto del nuovo costo dell'intervento ammissibile a finanziamento, i mutui residui utilizzabili consentono la copertura del finanziamento statale ammissibile, senza ricorrere ad ulteriori assegnazioni di risorse e, tenuto conto dei finanziamenti già erogati, residua una disponibilità di mutui pari a 23.294.709,04 euro:

(importi in euro)

Costo aggiornato ammissibile a finanziamento statale A	Finanziamento statale ammissibile B (60% di A)	Mutui residui utilizzabili C	Finanziamento già erogato D	Finanziamento da erogare E=B-D	Mutui disponibilità residua F = C-D-E
153.968.845,37	92.381.307,22	115.676.016,26	15.647.721,46	76.733.585,76	23.294.709,04

19. il cofinanziamento dell'intervento è a carico di risorse della Banca Europea degli Investimenti, di seguito BEI, come specificato nel report della stessa BEI, relativo all'identificativo di progetto n. 20200563, con il quale in data 3 febbraio 2022, la BEI ha dato atto di aver approvato «l'accesso al credito per l'importo di 62 milioni di euro, pari al 40% delle risorse finanziarie complessive desumibili dal QE della perizia di variante trasmessa»;

20. il cronoprogramma dell'intervento prevede 33 mesi per il completamento dell'opera;

Considerata la disponibilità di risorse statali già destinate all'intervento a seguito dei mutui accesi presso la CDP;

Valutata l'opportunità di incrementare il finanziamento assegnabile all'intervento stesso, per consentirne la sollecita realizzazione;

Vista la nota 27 dicembre 2022, n. 7271, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella delibera da adottare;

Preso atto che nel corso della riunione di questo Comitato del 27 dicembre 2022 il vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che la proposta iscritta all'ordine del giorno della predetta riunione non sarebbe stata oggetto di delibera per l'esigenza di approfondimenti tecnici da parte del medesimo Ministero;



Viste le note 28 dicembre 2022, n. 472246, e 3 gennaio 2023, n. 3351, con le quali il Sindaco di Verona ha, rispettivamente:

1. rappresentato l'importanza del finanziamento dell'intervento, in vista della ripresa dei lavori entro marzo 2023 e specificato che ad inizio 2026 il Comune di Verona ospiterà la cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali e quella di apertura dei Giochi paralimpici invernali;

2. ribadito l'importanza dell'opera ed esposto la necessità, per il comune, di autorizzare nel frattempo lavori propedeutici all'apertura, il 6 aprile 2023, del cantiere per la realizzazione del richiamato sottopasso;

Vista la nota 13 gennaio 2023, n. 306, con la quale il DIPE ha chiesto al MIT chiarimenti istruttori e ulteriore documentazione;

Vista la nota 26 gennaio 2023, n. 599, con la quale il MIT ha fornito i suddetti chiarimenti istruttori e la documentazione richiesta;

Considerato che gli interventi legati alla realizzazione della filovia permetteranno il decongestionamento delle principali arterie stradali, ridurranno la presenza di bus a benzina in città, e ridurranno nel complesso le emissioni inquinanti del trasporto privato in centro città, in particolare di CO₂;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolta ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Vista la nota predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che l'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di vice Presidente del Comitato stesso;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta odierna di questo Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso della presente delibera e che pertanto la stessa viene sottoposta direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo, tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Delibera:

1. Il contributo statale riconoscibile all'intervento denominato «Nuovo sistema filoviario di Verona» è rideterminato in 92.381.307,22, a fronte di un costo aggiornato ammissibile a finanziamento di 153.968.845,37 euro.

2. La quota di disponibilità residue a valere sui mutui attivi, pari a 23.294.709,04 euro come esposto nella precedente presa d'atto, rimane a disposizione dell'opera fino alla conclusione del relativo collaudo. L'eventuale utilizzo di tale disponibilità dovrà essere oggetto di deliberazione da parte di questo Comitato, ferma restando la percentuale massima di contribuzione statale del 60% del costo ammissibile e la disponibilità della copertura finanziaria per il residuo costo dell'opera non a carico delle risorse statali.

3. La modifica dell'Accordo procedimentale 8 agosto 2014, richiesta con la delibera di questo Comitato n. 38 del 2018, citata in premessa, non è più necessaria.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti vigilerà sull'attuazione della presente delibera, sollecitando i soggetti interessati ad adottare tutte le misure per una tempestiva realizzazione dell'opera entro i tempi previsti dal cronoprogramma, e, in merito all'onere di fornire una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati con la legge n. 211 del 1992 e successive modificazioni, fornirà:

4.1. una relazione entro il 30 giugno 2023 di verifica sullo stato di avanzamento degli interventi al 31 dicembre 2022 anche utilizzando i dati di monitoraggio nel sistema BDAP-MOP;


4.2. una relazione a completamento del programma degli interventi finanziati a carico della medesima legge n. 211 del 1992.

5. Il soggetto aggiudicatore dell'intervento dovrà:

5.1. attivare ogni necessaria iniziativa volta ad assicurare il rispetto dei tempi fissati da ultimo con il suddetto cronoprogramma, dando al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riscontro dell'avvenuto compimento delle successive fasi di avanzamento;

5.2. assicurare a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti e modalità con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

5.3. assicurare che i filobus acquistati con risorse statali restino di proprietà pubblica, potendo in ogni caso essere messi a disposizione del gestore del servizio posto a base di gara;



5.4. aggiornare con continuità i dati di monitoraggio dell'intervento nel sistema BDAP-MOP ai fini della verifica sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale.

6. Ai sensi della delibera di questo Comitato n. 24 del 2004 citata in premessa, il CUP relativo all'intervento di cui al suddetto punto 1, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile concernente l'intervento stesso.

Roma, 8 febbraio 2023

Il Vice presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 253

23A01884

DELIBERA 8 febbraio 2023.

Fondo sanitario nazionale 2022. Riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Delibera n. 5/2023).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, il comma 34 dell'art. 1, il quale prevede che il CIPE, oggi Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito Conferenza Stato-regioni, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale, di seguito FSN, per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

Visto, altresì, il comma 34-bis del sopracitato art. 1, il quale stabilisce che il CIPESS provvede a ripartire tali quote tra le regioni, all'atto dell'adozione della propria delibera di riparto delle somme spettanti alle regioni, a titolo di finanziamento della quota indistinta di FSN di parte corrente; che ai sensi dello stesso comma 34-bis per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 34 della citata legge n. 662 del 1996, le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte, tra gli altri, dal Ministro della salute e approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni; che lo stesso comma stabilisce, inoltre, che il Ministero dell'economia e delle finanze, per facilitare le regioni nell'attuazione dei progetti, provvede a erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza Stato-regioni, su proposta, tra gli altri, del Ministro della salute, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente; che la mancata presentazione ed approvazione dei progetti comporta, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed

il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata;


Visto il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva n. 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229» convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e, in particolare, l'art. 1-bis, che, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in materia di sviluppo sostenibile di cui alla risoluzione A/70/L.I adottata dall'assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, di seguito CIPESS;

Visto l'Accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi prioritari e di rilievo nazionale per l'anno 2022, sancito in sede di Conferenza Stato-regioni in data 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 281/CSR);

Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-regioni nella seduta del 21 dicembre 2022 (Rep. atti n. 280/CSR), sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile relativa alla ripartizione alle regioni delle quote vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2022;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota del Capo di Gabinetto n. 903-P del 19 gennaio 2023, concernente il riparto tra le regioni a statuto ordinario e la Regione Siciliana delle risorse, pari a euro 1.500.000.000, vincolate sulle disponibilità del FSN per l'anno 2022, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Vista la delibera di questo Comitato, adottata in data odierna, concernente la ripartizione tra le regioni delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022, in particolare il punto 1, lettera b) del



deliberato, con cui è stata vincolata la somma di euro 1.500.000.000 per il finanziamento dei progetti volti a perseguire gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Considerato che la proposta oggetto della presente deliberazione prevede che, sull'intera somma di euro 1.500.000.000, l'importo di euro 819.484.264 sia ripartito tra le regioni in base alla popolazione residente mentre il restante importo di euro 680.515.736 sia destinato e/o accantonato per specifiche finalità;

Vista la normativa che stabilisce che le regioni e province autonome provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei propri territori senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, e, in particolare, l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», relativo alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano, l'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662 del 1996, relativo alla Regione Friuli Venezia Giulia e l'art. 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», relativo alla Regione Sardegna;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 830, della citata legge n. 296 del 2006, ai sensi del quale la Regione Siciliana partecipa alla spesa sanitaria con una quota pari al 49,11 per cento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di cui alla delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPE 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che l'art. 4, comma 12-*quater* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 prevede che in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice presidente del Comitato stesso.

Vista la nota posta a base dell'odierna seduta predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Su proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2022 con delibera CIPESS adottata in data odierna da questo Comitato, ammontano a euro 1.500.000.000. Tali risorse sono articolate come segue:

a) euro 819.484.264 sono ripartiti ed assegnati alle regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana, come da allegata tabella che costituisce parte integrante della

presente delibera, per il perseguimento degli obiettivi di piano attraverso specifici progetti elaborati sulla scorta delle linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate con l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni richiamato nelle premesse. L'erogazione delle quote spettanti alle predette regioni avverrà con le modalità previste dal richiamato art. 1, comma 34-*bis*, della citata legge n. 662 del 1996;

b) euro 680.515.736 vengono destinati e/o accantonati per il conseguimento delle seguenti finalità:

1) euro 336.000.000 per il finanziamento del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 401-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

2) euro 1.465.736 per il rimborso all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù delle prestazioni erogate in favore dei minori STP (straniero temporaneamente presente), sulla base dei dati relativi all'anno 2017;

3) euro 10.000.000 per il finanziamento di attività di ricerca, di formazione, di prevenzione e cura delle malattie delle migrazioni e della povertà, coordinate dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ai sensi dell'art. 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni e integrazioni;

4) euro 10.000.000 per il supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità ai processi decisionali ed operativi delle regioni nel campo della salute umana; in relazione a tale attività è previsto il parere preventivo della Conferenza Stato-regioni, come dalla stessa richiesto in data 23 dicembre 2015 in sede di intesa sulla proposta di riparto delle quote vincolate agli obiettivi del Piano sanitario nazionale per l'anno 2015;

5) euro 25.300.000, ai sensi dell'art. 1, commi 406-*bis* e 406-*ter*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la sperimentazione della remunerazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale previsti dall'art. 1 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, concernente disposizioni in materia di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, per il biennio 2021-22;

6) euro 5.000.000 da destinarsi all'Istituto superiore di sanità per l'attività di valutazione delle linee guida nell'ambito del «Sistema nazionale linee guida (SNLG)», anche in relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24, recante «Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie», previa presentazione di una relazione da sottoporre al preventivo parere della Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della salute;



7) euro 1.500.000 in favore del Centro nazionale sangue, ai sensi dell'art. 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

8) euro 32.500.000, ai sensi all'art. 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili» convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), come modificato dal combinato disposto dell'art. 38, comma 1-*novies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 4, commi 8-*bis* e 8-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, da ripartire con apposito decreto del Ministro della salute;

9) euro 8.000.000 destinati al finanziamento in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, concernente la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, secondo le condizioni dettate dall'art. 25, comma 4-*novies* e 4-*decies*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e come da ultimo modificato dall'art. 4, comma 8-*octies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

10) euro 4.000.000 destinati, ai sensi dell'art. 1, comma 552, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», alla copertura di quanto disposto dall'art. 1, comma 551, della medesima legge in ordine all'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al netto dell'IVA inferiore ad euro 150.000;

11) euro 150.000.000 destinati al finanziamento di una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale da ripartire tra tutte le regioni e province autonome, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69;

12) euro 23.000.000 destinati a finanziare il contributo che le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio che si adeguano progressivamente agli standard organizzativi e di personale, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

13) euro 60.000.000 destinati a supportare gli interventi di potenziamento del servizio sanitario regionale stante la grave situazione economico-finanziaria e sanitaria presente nella Regione Calabria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181;

14) euro 2.600.000 destinati alla proroga del pieno funzionamento della residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) provvisoria di Genova-Prà e, contestualmente consentire l'avvio della REMS di Calice al Cornoviglio (La Spezia), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali» come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34;

15) euro 350.000 destinati al Centro nazionale trapianti per finanziare un progetto finalizzato al monitoraggio dell'esito della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei pazienti trapiantati, attraverso l'effettuazione di specifici test rivolti ad una platea di 37.000 pazienti;

16) euro 3.800.000 destinati alla Regione Veneto per il finanziamento delle attività del Programma Matone internazionale salute (ProMIS) programmate per il triennio 2023-2025 e già avviate nell'anno 2022;

17) euro 7.000.000 destinati al Ministero della salute per sviluppare specifici programmi finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza nella produzione di medicinali emoderivati prodotti da plasma nazionale ed al fine di promuovere la donazione volontaria e gratuita di sangue e di emocomponenti in attuazione di quanto disposto dall'art. 19, commi 9, 10 e 11 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021».


Roma, 8 febbraio 2023

Il Vice presidente: GIORGETTI

Il segretario: MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 259



ALLEGATO

**FSN 2022 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE VINCOLATE ALLA
REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI
RILIEVO NAZIONALE**

(L. 23 dicembre 1996, n. 662 -art. 1, comma 34)

(Unità di Euro)

REGIONI	RISORSE ASSEGNATE
PIEMONTE	66.400.956
LOMBARDIA	155.039.358
VENETO	75.641.059
LIGURIA	23.586.156
EMILIA ROMAGNA	68.948.176
TOSCANA	57.359.748
UMBRIA	13.442.709
MARCHE	23.271.481
LAZIO	89.007.922
ABRUZZO	19.897.431
MOLISE	4.571.147
CAMPANIA	87.359.309
PUGLIA	61.101.735
BASILICATA	8.467.279
CALABRIA	28.899.947
SICILIA (*)	36.489.851
TOTALE	819.484.264

(*) Per la Regione Siciliana sono state effettuate le ritenute previste come concorso regionale ex comma 830 della L.296/2006 pari al 49,11% della somma disponibile.

23A01885

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Cymbalta».

Estratto determina n. 182/2023 del 13 marzo 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale CYMBALTA 60 mg *gastro-resistant capsules, hard-28 capsules*, autorizzato dall'*European medicines agency* - EMA e identificato con codice di autorizzazione EU/1/04/296/002, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

importatore: Farma 1000 S.r.l. - via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano;

confezione: CYMBALTA «60 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule - A.I.C. n. 050340013 (base 10) 1J085F (base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida gastroresistente;

composizione:

principio attivo: duloxetina cloridrato;

eccipienti:

contenuto della capsula: ipromellosa, ipromellosa acetato succinato, saccarosio, granuli di zucchero, talco, biossido di titanio (E171), trietilcitrato;

involucro della capsula: gelatina, sodio laurilsolfato, biossido di titanio (E171), indigo carmine (E132), ferro ossido giallo (E172) ed inchiostro bianco commestibile;

inchiostro bianco commestibile: biossido di titanio (E171), glicole propilenico, *shellac*, povidone.



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Cymbalta» «60 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule - A.I.C. n. 050340013 (base 10) 1J085F (base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 12,68. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 20,93. Nota AIFA: 4.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cymbalta» «60 mg capsula rigida gastroresistente» 28 capsule A.I.C. n. 050340013 (base 10) 1J085F (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01829

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Inzolfi».*Estratto determina n. 185/2023 del 13 marzo 2023*

Medicinale: INZOLFI.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.

Confezioni:

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601180 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601192 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601204 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601216 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601228 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601230 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601242 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601255 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601267 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601279 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601281 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601293 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601305 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601317 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601329 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601331 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 7x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601343 (in base 10);

«0,25 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601356 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: fingolimod (come cloridrato).

Officine di produzione dei lotti:

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

90429 Nürnberg,

Germania.

Indicazioni terapeutiche

«Inzolfi» è indicato in monoterapia, come farmaco modificante la malattia (*disease-modifying therapy*), nella sclerosi multipla recidivante-remittente ad elevata attività nei seguenti gruppi di pazienti adulti e di pazienti pediatrici di dieci anni di età e oltre:

pazienti con malattia ad elevata attività nonostante un ciclo terapeutico completo ed adeguato con almeno una terapia modificante la malattia;

oppure:

pazienti con sclerosi multipla recidivante-remittente grave ad evoluzione rapida, definita da due o più recidive disabilitanti in un anno, e con una o più lesioni captanti gadolinio alla RM cerebrale o con un aumento significativo del carico lesionale in T2 rispetto ad una precedente RM effettuata di recente.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601192 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601228 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601279 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601305 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 28x1 capsule in blister divisibile per dose unitaria PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601356 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 475,19;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 891,22;

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601180 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601331 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601204 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;



«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601216 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601230 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 049601242 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario - A.I.C. n. 049601255 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601267 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601281 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601293 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 98 capsule in blister PVC/PVDC-AL con calendario in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601317 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C»;

«0,25 mg capsule rigide» 84 (3x28) capsule in blister PVC/PVDC-AL in contenitore portafoglio - A.I.C. n. 049601329 (in base 10);
 classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Inzolfi» (fingolimod) è la seguente: ricetta ripetibile limitativa (RRL).

Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01830

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sugammadex Medac».

Estratto determina n. 190/2023 del 13 marzo 2023

Medicinale: SUGAMMADEX MEDAC.

Titolare A.I.C.: Medac Pharma S.r.l.

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050154018 (in base 10);

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050154020 (in base 10).

Composizione:

principio attivo: Sugammadex sodico.

Officina di produzione responsabile del rilascio dei lotti:

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.), Prilaz baruna Filipovića 25, 10000, Zagreb - Croazia.

Indicazioni terapeutiche

Antagonismo del blocco neuromuscolare indotto da rocuronio o vecuronio negli adulti.

Per la popolazione pediatrica: «Sugammadex Medac» (sugammadex) è raccomandato solo per l'antagonismo di routine del blocco indotto da rocuronio in bambini e adolescenti di età compresa tra due e diciassette anni.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 050154018 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 546,91 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 902,62;

«100 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 050154020 (in base 10) - classe di rimborsabilità: H - prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 1.367,25 - prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.256,51.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare sul principio attivo, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico, attualmente denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle vigenti disposizioni.


Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sugammadex» (sugammadex) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Si intendono negoziate anche le indicazioni terapeutiche, oggetto dell'istanza di rimborsabilità, ivi comprese quelle attualmente coperte da brevetto, alle condizioni indicate nella presente determina.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sugammadex Medac» (sugammadex) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).



Stampati

Le confezioni dei medicinali devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: il presente estratto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01831

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimodipina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 67/2023 - 1392 del 17 marzo 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NIMODIPINA SANDOZ;

confezione: 038020018;

descrizione: «30 mg/0,75 ml gocce orali, soluzione» flacone da 25 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01886

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ticlopidina Sandoz».

Con la determina n. aRM - 68/2023 - 1392 del 17 marzo 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TICLOPIDINA SANDOZ;

confezione: 035382011;

descrizione: «250 mg compresse rivestite» 30 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01887

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Famciclovir Sandoz».

Con la determina n. aRM - 69/2023 - 1392 del 17 marzo 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Sandoz S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: FAMCICLOVIR SANDOZ;

confezione: 029173061 - descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 14 compresse;

confezione: 029173059 - descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 21 compresse;

confezione: 029173046 - descrizione: «125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

confezione: 029173034 - descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 15 compresse;

confezione: 029173010 - descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 21 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A01888

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Norlevo».

Estratto determina IP n. 128 del 28 febbraio 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NORLEVO® 1,5 mg *tablet*, 1 *tablet* dalla Grecia con numero di autorizzazione 74875/20-12-2012, intestato alla società Laboratoire HRA Pharma 200, avenue de Paris 92320 Chatillon (Francia) e prodotto da Delpharm Lille S.A.S. Parc d'Activites Roubaix-Est, 22 rue de Toufflers, CS 50070, 59452 Lys-lez-Lannoy, France, Cenexi Osny, France 17 rue de Pontoise, 95520, Osny, France, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate (VA).

Confezione: NORLEVO «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al.

Codice A.I.C.: 042665036 (in base 10) 18Q12D (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: levonorgestrel 1,5 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, povidone, silice colloidale anidra, magnesio stearato.


Officine di confezionamento secondario:

Gxo Logistics Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 (loc. Calleppio) - 20049 Settala (MI);

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO);

Pricetag Ead Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov BLVD. - 1000 Sofia (Bulgaria).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Norlevo» - «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - codice A.I.C.: 042665036 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Norlevo» - «1,5 mg compresse» 1 compressa in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - codice A.I.C.: 042665036 - RNR < 18aa / SOP > 18aa - RNR medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta - minore di diciotto anni - SOP - medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco - maggiore di diciotto anni.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01889

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore».*Estratto determina IP n. 129 del 28 febbraio 2023*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER - und Schmerzsaft Orange 40 mg/ml Suspension Zum Einnehmen 1 flacone da 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76553.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Darwinstrasse 2-4 69115 Heidelberg Germania e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol - Olanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: NUROFEN FEBBRE e DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042844062 (in base 10) 18VHWY (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale 200 mg/5 ml.

Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, sacarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma arancia (contenente amido di frumento), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e in etichetta:

come conservare «Nurofen febbre e dolore»;

non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042844062 - classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto arancia senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042844062 - OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01890

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Nurofen febbre e dolore».*Estratto determina IP n. 130 del 28 febbraio 2023*


Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale NUROFEN JUNIOR FIEBER - Und Schmerzsaft Erdbeer 40 mg/ml Suspension Zum Einnehmen 1 flacone da 100 ml dalla Germania con numero di autorizzazione 76554.00.00, intestato alla società Reckitt Benckiser Deutschland GmbH Darwinstrasse 2-4 69115 Heidelberg Germania e prodotto da RB NL Brands B.V. (BS 1) WTC Schiphol Airport, Schiphol Boulevard 207 1118 BH Schiphol - Olanda, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: GMM Farma S.r.l. con sede legale in via Lambretta n. 2 - 20054 Segrate (MI).

Confezione: NUROFEN FEBBRE e DOLORE «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» - flacone da 100 ml con siringa dosatrice.

Codice A.I.C.: 042844074 (in base 10) 18VHXB (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione orale 200 mg/5 ml.



Composizione: ogni ml di sospensione orale contiene:

principio attivo: ibuprofene 40 mg;

eccipienti: polisorbato 80, glicerina, sciroppo di maltitolo, sacarina sodica, sodio citrato, sodio cloruro, gomma di xanthan, acido citrico monoidrato, aroma fragola (contenente propilene glicole), bromuro di domifene, acqua depurata.

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e in etichetta:

come conservare «Nurofen febbre e dolore»;

non conservi questo medicinale ad una temperatura superiore ai 25°.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

De Salute S.r.l., via Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR);

Pharma Partners S.r.l., via E. Strobino n. 55/57 - 59100 Prato (PO).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042844074 - classe di rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Nurofen febbre e dolore» - «200 mg/5 ml sospensione orale gusto fragola senza zucchero» flacone da 100 ml con siringa dosatrice - codice A.I.C.: 042844074 - OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01891

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental»

Estratto determina IP n. 137 del 9 marzo 2023

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale TRENTAL 400 mg *comprimidos* de Libertação *modificada* 60 U.P. dal Portogallo con numero di autorizzazione 4600284, intestato alla società Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda. Empreendimento Lagoas Park Edificio 7, 3° Piso 2740-244 - Porto Salvo Portugal e prodotto da Sanofi S.r.l. - strada Statale 17, Km 22 - I-67019 - Scoppito - L'Aquila - Italy, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 Samarate - (VA).

Confezione: «Trental» - «400 mg compressa a rilascio modificato» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 038571030 (in base 10) 190MYD (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio modificato.

Composizione: una compressa a rilascio modificato contiene:

principio attivo: 400 mg di pentossifillina;

eccipienti: idrossietilcellulosa, talco, povidone, ipromellosa, magnesio stearato, titanio diossido (E171), macrogol 8000, Eritrosina E127.

Officine di confezionamento secondario:

Falorni S.r.l., via dei Frilli n. 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

Pricetag EAD Business Center Serdica, 2E Ivan Geshov blvd. 1000 Sofia (Bulgaria);

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - (LO);

Gxo logisticS Pharma Italy S.p.a., via Amendola n. 1 (loc. Calleppo) - 20049 Settala (MI).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Trental» - 400 mg compressa a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C.: 038571030 - classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Trental» - 400 mg compressa a rilascio modificato» 30 compresse - codice A.I.C.: 038571030 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


23A01892

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Almogran»

Estratto determina n. 223/2023 del 20 marzo 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dalla Francia del medicinale ALMOGRAN «12,5 mg comprimé pelliculé, 12 comprimé», codice di autorizzazione 34009 358 607 0 5, intestato alla società Almirall SAS - Immeuble le Barjac 1, boulevard Victor 75015 Paris France e prodotto da Industrias Farmaceuticas Almirall SA - Ctra. De Martorell, 41-61 08740 Sant Andreu De La Barca (Barcelona) - Spagna, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

Importatore: GMM Farma S.r.l. - Via Lambretta 2 - 20090 Segrate (MI).



Confezione: «Almogran» «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C. n. 050204015 (base 10) 1HV3CH (base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo: almotriptan idrogenomalato.

eccipienti:

nucleo della compressa:

mannitolo (E421);

cellulosa microcristallina;

povidone;

amido glicolato di sodio;

stearilfumarato di sodio.

rivestimento:

ipromellosa;

diossido di titanio (E171);

macrogol 400;

cera carnauba.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20049 Settala (MI);

De Salute S.r.l. - Via Biasini 26, 26015 - Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Almogran» «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse - A.I.C. n. 050204015 (base 10) 1HV3CH (base 32).

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 13,63;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,49.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Almogran» «12,5 mg compresse rivestite con film» 6 compresse A.I.C. n. 050204015 (base 10) 1HV3CH (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottempe-

ranza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01970

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depakine Chrono»

Estratto determina n. 224/2023 del 20 marzo 2023

Medicinale: è autorizzata l'importazione parallela dal Belgio del medicinale DEPAKINE CHRONO 500 mg - 50 *tabletten met verlengde afgifte - comprimés à libération prolongée - retardtabletten*», codice di autorizzazione BE166521, intestato alla società Sanofi Belgium NV Leonardo Da Vincilaan 19 1831 Diegem, Belgium e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie -1, rue de la Vierge Ambarès & Lagrave, 33565 Carbon Blanc - Cedex, France; Sanofi S.r.l, strada statale 17 (km 22) - 67019 Scoppito (AQ), Italia, con le specificazioni di seguito indicate, valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina nelle forme, confezioni ed alle condizioni di seguito specificate:

Importatore: Farma 1000 S.r.l. - Via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano.

Confezione: «Depakin Chrono» «500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse - A.I.C. n. 043250075 (base 10) 197 WDV (base 32).

Forma farmaceutica: compressa a rilascio prolungato.

Composizione:

principio attivo:

sodio valproato e acido valproico;

eccipienti:

nucleo:

etilcellulosa;

ipromellosa 400;

silice colloidale anidra;

silice colloidale idrata;

saccarina sodica.

film:

ipromellosa poliacrilato dispersione 30%;

macrogol 6000;

talco;

titanio diossido.

Officine di confezionamento secondario:

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - Via Amendola, 1 - 20049 Settala (MI);

Falorini S.r.l. - Via Dei Frilli 25 - 50019 Sesto Fiorentino (FI);

S.C.F. S.r.l. - Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago d'Adda

(LO).



Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«Depakin Chrono» «500 mg compresse a rilascio prolungato» blister da 30 compresse - A.I.C. n. 043250075 (base 10) 197 WDV (base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 7,85;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,95.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Depakin Chrono» 500 mg compresse a rilascio prolungato blister da 30 compresse A.I.C. n. 043250075 (base 10) 197 WDV (base 32) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni del medicinale importato, devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo in italiano allegato, in quanto il medicinale mantiene la denominazione del Paese di provenienza e con le sole modifiche di cui alla presente determina.

Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale.

L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare di autorizzazione all'importazione parallela (AIP) effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

La società titolare dell'AIP è tenuta a comunicare ogni eventuale variazione tecnica e/o amministrativa, successiva alla presente autorizzazione, che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia e ad assicurare la disponibilità di un campione di ciascun lotto del prodotto importato per l'intera durata di validità del lotto. L'omessa comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

Ogni variazione tecnica e/o amministrativa successiva alla presente autorizzazione che intervenga sia sul medicinale importato che sul medicinale registrato in Italia può comportare, previa valutazione da parte dell'Ufficio competente, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione medesima.

I quantitativi di prodotto finito importati potranno essere posti sul mercato, previo riconfezionamento o rietichettatura, dopo trenta giorni dalla comunicazione della prima commercializzazione, fatta salva ogni diversa determina dell'Agenzia italiana del farmaco. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intenda avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

La presente autorizzazione viene rilasciata nominativamente alla società titolare dell'AIP e non può essere trasferita, anche parzialmente, a qualsiasi titolo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A01971

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.**Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali**

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice ISTAT FOI *ex-Tabacchi* relativo a gennaio 2023, è pari a: 118,30. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

con riguardo al buono risparmio sostenibile, l'indice STOXX EUROPE 600 ESG-X marzo 2023 è pari a: 171,39. Il valore è pari al valore ufficiale di chiusura dell'indice STOXX Europe 600 ESG-X rilevato nel giorno 8 marzo 2023. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi, sono disponibili sul sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

23A01975

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Igoumenitsa (Grecia)**

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Spyridon Mandellas, Agente consolare onorario in Igoumenitsa (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;


c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;



h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Vice direttore generale: TRICHILO

23A01879

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Kalamata (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Margherita Bovicelli, Agente consolare onorario in Kalamata (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;


l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o



smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Vice direttore generale: TRICHILO

23A01880

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Cefalonia (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La signora Graziella Micheletti, Agente consolare onorario in Cefalonia (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;



s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Vice direttore generale: TRICHILO

23A01881

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Kavala (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Federico Lazaridis, vice Console onorario in Kavala (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedano un documento elettronico, per il successivo inoltramento all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;


r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;



w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;

y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Vice direttore generale: TRICHILO

23A01882

Limitazione delle funzioni del titolare del vice Consolato onorario in Iraklion (Grecia)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Paolo Bartolozzi, vice Console onorario in Iraklion (Grecia), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implicino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Atene;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Atene;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentica amministrativa di firma, nei casi in cui essa sia prevista dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

k) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

l) vidimazioni e legalizzazioni;

m) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

n) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadi-

ni che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione all'Ambasciata d'Italia in Atene delle ricevute di avvenuta consegna;

o) captazione dei dati biometrici di connazionali che richiedono un documento elettronico, per il successivo inoltro all'Ambasciata d'Italia in Atene;

p) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dall'Ambasciata d'Italia in Atene, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

q) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio delle carte d'identità - presentate dai cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; diretta consegna ai titolari delle carte d'identità, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene e restituzione materiale all'Ambasciata d'Italia in Atene dei cartellini da questi ultimi sottoscritti;

r) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

s) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene;

t) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze dell'Ambasciata d'Italia in Atene, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa dalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

u) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

v) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Atene della documentazione relativa alle richieste di rilascio, rinnovo o convalida delle certificazioni di sicurezza della nave o del personale marittimo (*endorsement*); consegna delle predette certificazioni, emesse dall'Ambasciata d'Italia in Atene;

w) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Atene;

x) collaborazione all'aggiornamento da parte dell'Ambasciata d'Italia in Atene dello schedario dei connazionali residenti;


y) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2023

Il Vice direttore generale: TRICHILO

23A01883



**MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA****Revoca all'autorizzazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale dell'Accademia
di belle arti legalmente riconosciuta «Abadir» di San Martino delle Scale.**


Con decreto ministeriale del 16 marzo 2023 n. 143, pubblicato sul sito istituzionale del MUR al seguente indirizzo <https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-143-del-16-03-2023>, è stata revocata l'autorizzazione all'attivazione del corso di diploma accademico di primo livello in pittura (DAPL01) e al conseguente rilascio di titoli aventi valore legale concessa con decreto ministeriale dell'11 ottobre 2016, n. 787, all'Accademia di belle arti legalmente riconosciuta «Abadir» di San Martino delle Scale (PA).

23A01972MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-075) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 3 0 3 2 9 *

€ 1,00

